



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 Del 30-06-2021

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INERENTE AI RAPPORTI TRA L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE ED IL COMUNE DI PETRIOLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE MEDIANTE ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' DEI PROGETTI ALLE NTC 2018

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 21:00, presso il Teatro Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

SANTINELLI MATTEO	P	LUCIANI DOMENICO	A
BERNASCONI ANDREA	P	SIMONELLI LUCA	A
CUCCIOLETTA DANIELA	P	MATTEUCCI MATTEO	P
MITILLO GIANLUCA	P	TEDESCHI LUIGI	A
ACCIARRESI ROBERTO	P	GIUSTOZZI ANDREA	P
DAMIANI DANILA	A		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 7

Assenti n. 4

Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

ESPOSITO ANTONIO ANGELO	P
FLORA GIUSEPPE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DE ANGELIS STEFANO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco SANTINELLI MATTEO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure - urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, introduce agli articoli 1 e 2 disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra e sotto soglia e all'art. 11, comma 1, stabilisce la prevalenza delle norme di maggiore semplificazione nonché l'applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali;
- l'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76/2020 ha aggiunto il comma 2-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, stabilendo che *"Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."*;
- l'Ufficio Speciale per la ricostruzione, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 669 del 2017 e n. 1364 del 2019 svolge la funzione sismica, già attribuita come materia alle Regioni, per tutti gli interventi inerenti alla ricostruzione sia privata che pubblica;
- l'Ordinanza C.S. n. 109 del 21 novembre 2020 ha approvato un nuovo elenco, unico, in revisione e sostituzione di quelli già oggetto di approvazione con precedenti ordinanze commissariali e in particolare degli interventi ricompresi nei piani e programmi di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e n. 86 del 2020 e successive modificazioni;

DATO ATTO che l'articolo 3 dell'Ordinanza C.S. n. 109 del 2020 specifica che per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano, nella ricostruzione pubblica, le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto fatta eccezione per quelle procedure di selezione del privato contraente per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, sia stato già pubblicato il bando o l'avviso pubblico secondo le procedure ordinarie previste dalle vigenti ordinanze concernenti la ricostruzione pubblica, salva la facoltà della stazione appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, di adottare gli atti di ritiro previsti dal Capo IV-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di avviare nuovamente la procedura selettiva sulla base della disciplina di semplificazione;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare, l'articolo 113 prevede la destinazione ad un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse prevedendo che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e ne definisce la ripartizione;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo - n. 50 del 2016, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ed è disposto con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico;
- l'articolo 2-bis, comma 19, del decreto-legge n. 148 del 2017, consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del procedimento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'Ordinanza C.S.R. n. 57 del 4 luglio 2018 ha disciplinato la costituzione del Fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori;
- il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1 ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario Straordinario e agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a

tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle Amministrazioni statali, delle Regioni e degli Enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che in applicazione del principio di sussidiarietà l'Ufficio Speciale per la ricostruzione è disponibile, in ragione della competenza in materia sismica, a supportare le stazioni appaltanti nell'attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante (art. 26 del D.Lgs. 50/2006) mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018);

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 17/05/2021 al n. 0010019, con la quale la Regione Marche ha comunicato di voler promuovere una collaborazione istituzionale in relazione agli adempimenti correlati alle disposizioni normative sopra richiamate conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 10, comma 7-bis del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020; e a tal fine ha trasmesso lo schema di convenzione, composto da n. 10 articoli, da stipularsi tra l'Ufficio Speciale per la ricostruzione e il Comune;

VISTA la D.G.R. n. 618 del 17 maggio 2021, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione, composto da n. 10 articoli, con il quale si regolano le attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) a favore dei Comuni che ne facciano richiesta con utilizzo dei dipendenti dell'Ufficio Speciale della ricostruzione, nell'ambito della disciplina delle funzioni tecniche di cui all'Ordinanza commissariale n. 57 del 4 luglio 2018;

RITENUTO di primario interesse di questa Amministrazione accelerare quanto più possibile le procedure relative agli adempimenti propedeutici alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica post sisma;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di esprimere la volontà a che sia stipulata con l'Ufficio Speciale per la ricostruzione la convenzione il cui testo, composto da n. 10 articoli, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, finalizzata all'affidamento all'USR, nelle persone dei propri dipendenti svolgenti funzioni tecniche, delle attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018 per la realizzazione di singoli appalti di lavori volti alla ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

PREMESSO quanto sopra;

PROPONE DI DELIBERARE

- di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale - del presente atto;
- di APPROVARE la convenzione da stipularsi con l'Ufficio Speciale per la ricostruzione il cui testo, composto da n. 10 articoli, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di AUTORIZZARE la successiva sottoscrizione da parte del legale rappresentante di questo Comune o da altro soggetto all'uopo delegato;

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Illustra il punto all'ordine del giorno il Sindaco Matteo Santinelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

CON VOTI favorevoli n. 6 astenuti n. 1 (Matteucci) resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale - del presente atto;
- di APPROVARE la convenzione da stipularsi con l'Ufficio Speciale per la ricostruzione il cui testo, composto da n. 10 articoli, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di AUTORIZZARE la successiva sottoscrizione da parte del legale rappresentante di questo Comune o da altro soggetto all'uopo delegato;

Ed inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 6, astenuti. n. 1 (Matteucci) resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli

EE.LL.

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Parere:

Esito: Favorevole Data : 30-06-2021

Regolarità TECNICA

Il Responsabile del Servizio
STORANI ENRICO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO
SANTINELLI MATTEO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/07/2021 senza reclami;
- ☒ e' divenuta esecutiva il giorno: 30/06/2021
- ☒ perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.lgs 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche' non soggetta al controllo preventivo;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO